

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 DIC. 1999

ADDI' 29 DIC. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 112 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCIFANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARCONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michela	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

BADALONI ALEANDRI AMATI E DONATO.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 6091

Oggetto: L.R. n. 17/95, art. 22. Discipline di funzionamento delle aziende faunistico - venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie (ATV) e relative regolamentazione sanzionatoria. Direttive alle Province per la predisposizione dei regolamenti provinciali in materia di concessioni di aziende faunistico - venatorie e di aziende agri-turistico venatorie.



Oggetto: L.R. n. 17/95, art. 32. Disciplina di funzionamento delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie (AATV) e relativa regolamentazione sanzionatoria. Direttive alle Province per la predisposizione dei regolamenti provinciali in materia di concessioni di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico venatorie.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

VISTA la legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio", che all'art. 32, comma 1, demanda alla Provincia la competenza in materia di concessione di AFV e AATV ;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 32, al comma 6, demanda alla Giunta regionale l'onere di emanare il solo disciplinare di funzionamento delle AFV e delle AATV, senza nulla disporre in merito alla regolamentazione in materia di concessioni e che, pertanto, tale ultima incombenza deve sottintendersi di competenza provinciale;

CONSIDERATO che i diversi tentativi esperiti fino ad oggi dalla struttura proponente, finalizzati alla emanazione di disposizioni regolamentari omogenee per tutta la Regione, non sono pervenuti a compimento per la opposizione di principio dell'Ente Produttori Selvaggina, peraltro riconosciuta fondata giuridicamente dal Settore Legislativo regionale, in considerazione della carente formulazione del predetto articolo 32 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17;

VISTA la legge regionale 4 agosto 1997, n. 26, che all'articolo 5 proroga le concessioni delle AFV, istituite con l'abrogata legge regionale 14 settembre 1982, n. 40, che alla data del 1/02/1998, pur in presenza di disdette di assenso, mantengono una superficie idonea al raggiungimento delle finalità previste dalle norme vigenti in materia;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, concernente: "Norme in materia di aree naturali protette regionali"; che all'articolo 10 detta disposizioni per le AFV ricadenti in aree contigue alle aree naturali protette;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale", che tra le altre disposizioni riprende e conferma il criterio di proroga delle concessioni di AFV, come stabilito dalla predetta L.R.26/97;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2874 del 23 giugno 1998 concernente: "Primi adempimenti relativi agli indirizzi e alle direttive nei confronti degli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi delle leggi regionali 5 marzo 1997, nn.4 e 5.";

VISTA la declaratoria delle funzioni e dei compiti amministrativi della materia "Agricoltura", elencati al Capo II "Agricoltura", della predetta L.R. n. 14/99 ed, in particolare l'articolo 36 comma 1, lettera e), che ha attribuito definitivamente alle Province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la caccia già svolta per effetto del D.P.R. n. 616/77, e della Legge n. 142/80 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, in ogni caso, permane l'esigenza di formulare direttive agli Enti subregionali per le materie attribuite, al fine di garantire uniformità di gestione della materia stessa a livello locale;

VISTA la "Disciplina di funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie" comprensiva della relativa regolamentazione sanzionatoria in rapporto alle fattispecie delle violazioni applicabili ai casi concreti (ALLEGATO A), facente parte integrante della presente deliberazione, elaborata in ottemperanza al dettato del comma 6 dell'art. 32, della predetta L.R.17/95;

VISTE le "Direttive regionali per la elaborazione delle regolamentazioni provinciali in materia di concessioni di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17" (ALLEGATO B), facente parte integrante della presente deliberazione, elaborate in ottemperanza all'esigenza di impartire direttive alle Province;



PRESO ATTO che nella seduta tenutasi il 30/11/1999, ai sensi dell'art. 32, comma 6, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, è stato sentito, dalla struttura proponente, il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale;

CONSIDERATO che nella predetta seduta del 30/11/1999, per quanto attiene l'istituzione di nuove aziende, sono emerse divergenze tra i rappresentanti delle associazioni agricole, delle associazioni venatorie nonché delle amministrazioni provinciali, in materia di procedure per l'acquisizione dei consensi dei proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale;

PRESO ATTO che alcune Province hanno evidenziato le gravi difficoltà incontrate nella istituzione di aziende faunistico-venatorie a causa della frammentazione particellare dei territori, dei frazionamenti in quote-percentuale delle proprietà e del diffuso stato di abbandono della proprietà contadina, in particolare nelle zone montane, e che pertanto sarebbe opportuno lasciare alle Province stesse la possibilità di adottare le procedure più accessibili in relazione alla realtà territoriale locale, ferma restando l'obbligatorietà di salvaguardare il diritto dei proprietari e/o conduttori di potere escludere il proprio fondo dall'attività venatoria a gestione privata;

ATTESO che, nel rilascio di nuove concessioni, le Province, anche adottando procedure di snellimento ispirate ai principi in materia di semplificazione amministrativa, dovranno, in ogni caso, salvaguardare il diritto dei proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale di potere escludere il proprio fondo dall'attività venatoria a gestione privata;

RITENUTO, pertanto, opportuno demandare alle singole Province, la scelta delle procedure finalizzate all'esclusione dall'esercizio venatorio a gestione privata dei fondi inclusi nel perimetro aziendale, procedure che possono essere basate sia sulla forma scritta preventiva, sia sul principio del silenzio-assenso, sia sul principio del silenzio-dissenso;

CONSIDERATA, infine, la necessità di tutelare, attraverso apposita norma di salvaguardia, il patrimonio ambientale e faunistico di quelle aziende faunistico venatorie le cui concessioni sono state prorogate ai sensi dell'art. 5 della L.R. 26/97, in quanto pur in presenza di disdette di assenso mantenevano una base territoriale idonea, e che per effetto dell'emanazione del disciplinare di funzionamento ed in assenza di norme regolamentari provinciali in materia di rinnovo di concessione, cesserebbero dall'attività;

ESAMINATI gli allegati A) e B) predisposti dalla struttura competente dell'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, facenti parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO, al fine di consentire il regolare svolgimento della caccia a gestione privata, di dover approvare il disciplinare di funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie e la relativa regolamentazione sanzionatoria in rapporto alle fattispecie delle violazioni applicabili ai casi concreti (ALLEGATO A), facente parte integrante della presente deliberazione, nonché le direttive alle Province per la predisposizione dei regolamenti provinciali in materia di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie (ALLEGATO B), facente parte integrante della presente deliberazione;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

All'unanimità,

DELIBERA


1. di approvare la disciplina di funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie e la relativa regolamentazione sanzionatoria in rapporto alle fattispecie delle violazioni applicabili ai casi concreti (ALLEGATO A), parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare le direttive alle Province per la predisposizione dei regolamenti provinciali in materia di concessioni di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico venatorie (ALLEGATO B), parte integrante della presente deliberazione.
3. Ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, la presente deliberazione non è soggetta a controllo.
4. La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lazio*.

IL VICE PRESIDENTE : F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



10 GEN. 2000



ALLEG. alla D.D. N. 6091
DEL 28/10/1999

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO E DEL MONDO RURALE
DIPARTIMENTO SVILUPPO AGRICOLO E DEL MONDO RURALE
Settore 66 – Servizio Tecnico Faunistico Venatorio Regionale

Direttive regionali per la elaborazione delle regolamentazioni provinciali in materia di concessioni di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17.



ALLEGATO B

Proletti

1

R

14/10

Direttive regionali per la elaborazione delle regolamentazioni provinciali in materia di concessioni di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale 2 maggio 1995, n.17.

1.Premessa

Le presenti disposizioni forniscono le direttive regionali per l'elaborazione delle regolamentazioni provinciali in materia di concessioni di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie.

2 Concessioni

La Provincia, su richiesta dei soggetti interessati di cui al punto 4, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), in conformità con le previsioni del Piano Faunistico Venatorio Regionale sia nel rispetto dei limiti di territorio agro-silvo-pastorale, previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, sia di quanto previsto al punto 3, autorizza:

- a) le nuove concessioni di aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, senza fini di lucro e finalizzate alla conservazione, al ripristino, all'organizzazione, al miglioramento degli ambienti naturali per l'incremento della fauna selvatica, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica regionale, alla fauna europea ed a quella acquatica;
- b) le nuove concessioni, a fini di impresa agricola, di aziende agri-turistico-venatorie, di cui all'art.32, comma 1, lettera b) della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento per tutta la stagione venatoria;
- c) il rinnovo delle concessioni;
- d) le trasformazioni di aziende faunistico-venatorie in aziende agri-turistico-venatorie;

nonché dispone la revoca delle concessioni.

La concessione di azienda faunistico-venatoria e di azienda agri-turistico-venatoria ha una durata minima di sei anni, fino ad un massimo di dieci anni ed è rinnovabile alla scadenza. La concessione, anche se rilasciata nel corso dell'anno solare, deve comunque scadere alla data del 31 dicembre.

3.Territorio destinato a gestione privata della caccia

Nel rilascio di nuove concessioni, pur non essendo vincolanti le ripartizioni per le diverse strutture faunistico-venatorie previste dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, è necessario attenersi ad una equa distribuzione, anche comprensoriale, del territorio agro-silvo-pastorale provinciale, destinato a caccia riservata a gestione privata.



Il Dirigente del Settore 66
(Dott. Fesco Cironi)

IL DIRETTORE
Dott. Armando L'Erlica

Assessore al Sistema
Agricolo e Boschi Inculti
Dott. Maurizio P. P. P.

A seconda della natura degli habitat, il 15 per cento del territorio agro silvo pastorale sarà destinato preferibilmente, con oscillazioni pari ad un massimo dell'uno per cento, fatte salve le strutture faunistiche esistenti:

- per l'otto per cento ad aziende faunistico-venatorie,
- per il sei per cento ad aziende agri-turistico-venatorie
- per l'uno per cento a centri privati di produzione naturale di fauna selvatica.

Ove la superficie di territorio agro-silvo-pastorale provinciale, complessivamente destinato all'esercizio venatorio a gestione privata, a causa delle dimensioni delle strutture già esistenti, superi il limite del quattordici per cento, si deve procedere al recupero della quota eccedente utilizzando:

- 1) il territorio delle aziende le cui concessioni non hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 4 agosto 1997, n. 26.
- 2) il territorio delle aziende per le quali è stata presentata dal concessionario formale rinuncia.

Qualora il recupero del territorio, come sopra descritto, non risulti ancora sufficiente, la Provincia procederà alla riperimetrazione degli istituti esistenti in proporzione alla loro consistenza ettariale, sentito il parere dell'INFS.

I territori recuperati sono destinati alla programmazione faunistico-venatoria.

4 Soggetti che hanno titolo alla richiesta della concessione

Possono ottenere la concessione di nuove aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-turistico-venatorie soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, nonché, nelle forme consentite dalle norme vigenti e nel rispetto della gestione privata, gli enti pubblici, compresi gli enti locali territoriali.

La concessione di azienda faunistico venatoria o di azienda agro-turistico-venatoria viene prioritariamente rilasciata al proprietario e/o al conduttore dei fondi su cui dovrà sorgere l'azienda od al consorzio appositamente costituito dai proprietari e/o dai conduttori dei fondi, compresi nel perimetro aziendale.

Nel caso di conduzione, il titolo di possesso, per essere valido ai fini della concessione, deve avere la durata almeno pari a quella della concessione stessa.

5 Modalità di costituzione dei consorzi

Nei consorzi costituiti tra i proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale, i rapporti e le regolamentazioni sono demandati agli accordi associativi, fermo restando la rappresentatività di ogni proprietario e conduttore.

Nello statuto del consorzio, tra l'altro, devono essere indicati:

- le finalità;
- i diritti e doveri dei consorziati;
- il rappresentante legale del consorzio;
- i diritti e i doveri del legale rappresentante del consorzio e le norme per la sua sostituzione;
- le cause di inadempienza per le quali può essere sostituito il legale rappresentante del consorzio;
- la durata del consorzio che deve essere non inferiore a quella della concessione di azienda;
- le modalità di rinnovo del consorzio ovvero le cause di scioglimento.

Nel decreto di concessione il rappresentante legale, pro-tempore, del consorzio è designato ad ogni effetto di legge come concessionario.



Il Dirigente del Settore 66
(Dott. Fosco) Gironi

IL DIRETTORE
Dr. Annamaria Ferriccia

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Marchio Rurale
Dr. Maurizio Federico

6-Richiesta di nuova concessione

Nel rilascio di nuove concessioni, la Provincia qualora adotti procedure di snellimento, ispirate ai principi in materia di semplificazione amministrativa di cui alla Legge n.241/90 ed alla Legge n.127/97, dovrà, in ogni caso, salvaguardare il diritto dei proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale di potere escludere il proprio fondo dall'attività venatoria a gestione privata.

Nel provvedimento di nuova concessione dell'azienda, devono essere, tra l'altro, necessariamente indicati:

la denominazione dell'azienda, l'ubicazione della stessa (Comune e località), la superficie totale dei terreni costituenti il territorio aziendale, la specificazione degli eventuali ettari ricadenti in zone per le quali esistono agevolazioni tributarie. Al provvedimento deve essere allegata, come parte integrante, una rappresentazione cartografica del territorio aziendale (mappa catastale e corografia) e gli estratti catastali particellari dai quali si evinca la destinazione d'uso del territorio e la relativa superficie in ettari. Devono, inoltre, essere indicati, le generalità anagrafiche del titolare e/o del legale rappresentante se persona giuridica, il codice fiscale o la partita I.V.A., la durata della concessione e le eventuali prescrizioni tecnico-amministrative.

Il provvedimento di rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, da parte dell'intestatario della concessione, della tassa di concessione regionale.

Qualora la richiesta di concessione di azienda attenga a territori ricadenti sotto la competenza di più Province, queste procedono d'intesa nell'istruttoria della domanda.

Il provvedimento di autorizzazione della concessione sarà di competenza della Provincia ove ricade il maggior numero di ettari di territorio aziendale

7 Rinnovo delle concessioni

I proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale che non intendono, alla scadenza della concessione, consentire sul proprio terreno l'attività venatoria a gestione privata, devono presentare domanda a mezzo raccomandata R.R, alla Provincia e per conoscenza al concessionario dell'azienda, almeno dieci mesi prima della scadenza della concessione stessa, a pena di irricevibilità,

Il concessionario, preso atto delle eventuali richieste di esclusione dall'attività venatoria a gestione privata, comunica, all'atto della presentazione della domanda di rinnovo, che deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, pena l'irricevibilità, quali fondi intenda escludere dal comprensorio aziendale e quali nuovi fondi eventualmente intenda includere a compensazione dei fondi esclusi.

I fondi che il concessionario non intenda più mantenere nel comprensorio aziendale saranno a disposizione della programmazione venatoria.

I fondi per i quali è stata manifestata dal proprietario e/o conduttore, nei modi e nei tempi stabiliti dalle disposizioni provinciali, la volontà di esclusione dall'attività venatoria a gestione privata, e che non possono essere sottratti dalla superficie dell'azienda in quanto interclusi da territorio aziendale, sono:

- a tutti gli effetti, facenti parte del comprensorio aziendale;
- interdetti all'esercizio venatorio;
- soggetti a tasse di concessione regionale, a carico del concessionario;
- segnalati mediante l'apposizione, a cura del concessionario, di tabelle, esenti da tasse, specificanti il divieto di caccia;



Il Dirigente del Settore 66
(Dott. Fosco Gironi)

IL DIRETTORE
Dr. Armando Fellicca

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Mondo Rurale
Dr. Maurizio Federico



- soggetti alle disposizioni di cui all'art. 42, comma 4, lett. b, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17.

Il proprietario e/o conduttore del fondo, in qualsiasi momento, può revocare la richiesta di esclusione dall'esercizio venatorio dandone comunicazione, per gli adempimenti di competenza, alla Provincia che ha rilasciato la concessione, nonché al concessionario dell'azienda. Ai fini della vigenza dell'azienda, la superficie a disposizione dell'attività venatoria deve, comunque, essere non inferiore a quella minima prevista dall'art. 32 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17. ed idonea al raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente.

La richiesta di rinnovo della concessione può essere presentata anche senza la documentazione attestante lo stato dell'azienda, prevista dalle disposizioni provinciali e dal disciplinare di funzionamento regionale, qualora il concessionario dichiari, sotto la propria responsabilità, che "nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto dell'azienda". Qualora fossero intervenute modificazioni del territorio aziendale il concessionario deve, al momento della presentazione della domanda di rinnovo, produrre la documentazione di quanto non risulta agli atti della Provincia.

Il provvedimento di rinnovo della concessione, o l'eventuale diniego, deve essere adottato dalla Provincia entro la data di scadenza della concessione. Qualora la Provincia non si sia pronunciata entro tale data, l'azienda si intende rinnovata alle stesse condizioni della concessione in scadenza, fatte salve le eventuali richieste di esclusione dall'esercizio venatorio presentate dai proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale, e purchè:

- la domanda, presentata nei termini, sia stata corredata di documentazione conforme a quanto previsto dalle disposizioni provinciali;
- sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale prevista per il rinnovo dell'azienda.
- In tal caso è consentita la gestione provvisoria dell'azienda fino all'emanazione del provvedimento formale.

8 Utilizzo fondi rustici

Per l'utilizzo dei fondi rustici nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agriturismo-venatorie, sono dovuti ai proprietari e/o conduttori dei terreni incentivi per il miglioramento ambientale, nelle forme e nella misura determinate ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17.

9 Modifiche della superficie aziendale

La Provincia, su richiesta del concessionario, sentito il parere dell'INFS, può autorizzare, per motivate ragioni, durante il periodo di durata della concessione o al momento del suo rinnovo, l'ampliamento la permuta o la riduzione del territorio aziendale. In caso di modifica della superficie aziendale non superiore al 10% dell'intero territorio aziendale, il parere dell'INFS può essere omesso, qualora il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale (C.T.F.V.P.) ritenga le modificazioni stesse non rivestire carattere determinante per le finalità aziendali.


10 Norma di salvaguardia

In deroga alle disposizioni di cui ai punti precedenti, stante la finalità di rilevante interesse naturalistico e faunistico delle Aziende Faunistico-Venatorie, al fine di salvaguardare le realtà aziendali esistenti senza pregiudicarne il patrimonio faunistico fatti salvi i diritti dei

Il Dirigente del Settore 66
(Dott. Franco Girelli)

IL DIRIGENTE
Dott. Armando Felice

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Montano Rurale
Dott. Maurizio Pedroni



proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale, per le sole aziende faunistico venatorie le cui concessioni sono state prorogate ai sensi dell'art. 5 della L.R. 26/97, in quanto alla data dell'1/2/98 mantenevano, secondo le previsioni della DCR n. 450/98, una base territoriale idonea, si applicano le seguenti disposizioni.

I concessionari che intendono proseguire nell'attività devono presentare domanda di conferma o domanda di trasformazione in azienda agro-turistico-venatoria, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di funzionamento, di cui all'art. 32, comma 6, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, anche senza la documentazione di rito che sarà, successivamente, prodotta nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti provinciali.

In particolare qualora 120 giorni dopo l'emanazione delle disposizioni provinciali non sia intervenuto alcun provvedimento da parte della Provincia in merito alle richieste avanzate, nei termini, dai concessionari di azienda faunistico venatoria per la riconferma della tipologia aziendale o la trasformazione in azienda agri-turistico-venatoria, le concessioni, si intendono automaticamente rinnovate per la tipologia aziendale richiesta, a condizione che:

a)-per le aziende faunistico venatorie,

- si sia ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti dalle regolamentazioni provinciali e dal disciplinare regionale;
- si sia ottemperato agli adeguamenti documentali richiesti dalle Province per certificare aspetti giuridici e territoriali per i quali non risulta documentazione agli atti della Provincia o della Regione;
- l'ubicazione del territorio aziendale sia in zona destinata dal Piano Faunistico Venatorio Regionale a caccia a gestione privata;
- siano stati apportati eventuali aggiustamenti ai programmi di gestione aziendale, qualora richiesti dall'Amministrazione provinciale;

b) per le aziende agri-turistico-venatorie,

- le caratteristiche ambientali del territorio aziendale siano, a parere dell'INFS e del CTFVP, compatibili con il nuovo istituto faunistico venatorio richiesto;
- i richiedenti la concessione abbiano ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti dal regolamento provinciale e dal disciplinare regionale;
- l'ubicazione del territorio aziendale sia in zona destinata dal Piano Faunistico Venatorio Regionale a caccia a gestione privata;
- siano stati apportati aggiustamenti ai programmi di gestione aziendale qualora richiesti dall'Amministrazione provinciale.

Le disdette presentate, nei termini di legge, dai proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale, devono essere valutate dalla Provincia come richieste di esclusione dall'attività venatoria a gestione privata.

SVILUPPO AGRICOLO
Fedrussi

REGAFV8

Il Dirigente del Settore 66
(Dott. Joxo Gironi)

IL DIRETTORE
Dr. Annalisa Ferrica

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Mondo Rurale
Dr. Maurizio Federico





REGIONE LAZIO

ASSESSORATO SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO E DEL MONDO RURALE
DIPARTIMENTO SVILUPPO AGRICOLO E DEL MONDO RURALE
Settore 66 – Servizio Tecnico Faunistico Venatorio Regionale

**DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE
E DELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE**

(legge regionale 2 maggio 1995, n.17 art.32, comma 6)



ALLEGATO A



Il Dirigente del Settore 66
(Dot. Fosco Girani)

IL DIRETTORE
Dr. Arnaldo Fedlica

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e del Mondo Rurale
Dr. Maurizio Fedrica

SEZIONE I^A

Finalità e disposizioni generali.



Il Dirigente del Settore 66
(Dot. ...)

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore Sviluppo Sistema
Agricoltura
Dr. Maurizio Federico



Art. 1

Finalità

1. Le presenti disposizioni, previste dall'art.32 comma 6 della legge regionale 2 maggio 1995, n.17, disciplinano il funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Art. 2

Ripartizione territoriale, dimensioni e tabellazione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

1. Il territorio agro-silvo-pastorale provinciale destinato alla gestione privata della caccia, ai sensi dell'art.11, comma 3 della legge regionale 2 maggio 1995, n.17, è riservato, preferibilmente, nella misura dell'otto per cento alle aziende faunistico-venatorie e nella misura del sei per cento alle aziende agri-turistico-venatorie.
2. Le aziende faunistico-venatorie hanno dimensioni non inferiori ad una superficie territoriale di 400 ettari. Le aziende agri-turistico-venatorie hanno dimensioni non inferiori ad una superficie territoriale di 200 ~~e ettari~~.
3. Il perimetro delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie deve essere delimitato, a cura del titolare della concessione, con tabelle recanti, oltre al nome dell'azienda, rispettivamente la scritta "Azienda faunistico-venatoria, caccia consentita ai soli autorizzati. (Articoli 32 e 33, L.R. 17/95)" o "Azienda agri-turistico-venatoria, caccia consentita ai soli autorizzati. (Articoli 32 e 33, L.R.17/95)". Le suddette tabelle debbono essere collocate lungo tutto il perimetro dell'azienda e negli accessi delle strade interne ad un'altezza di almeno metri 3 ed a distanza tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità e non devono essere apposte su sostegni vivi.

Art. 3

Esercizio venatorio

1. La caccia nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita al titolare della concessione ed alle persone da lui autorizzate nel rispetto delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n.157, della legge regionale 2 maggio 1995, n.17, delle disposizioni previste dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, dai regolamenti provinciali e dal presente disciplinare. L'abbattimento della fauna selvatica, comunque, non è consentito nelle giornate di silenzio venatorio.
2. Nelle aziende faunistico-venatorie, l'esercizio venatorio alle specie di indirizzo faunistico, è consentito secondo le previsioni del piano di prelievo venatorio e di assestamento faunistico annuale di cui all'art.15, mentre, per le specie non comprese in detto piano, l'esercizio venatorio è soggetto alle limitazioni stabilite dal calendario venatorio.



Il Dirigente del Settore 66
(Don. Fosco Girani)

IL DIRIGENTE
Dr. Armando [unintelligible]

Assessore Provinciale
Agricoltura e Ambiente rurale
Dr. Maurizio Federico

Proheta

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio è consentito su fauna selvatica di allevamento, durante tutta la stagione venatoria. L'esercizio venatorio alla specie cinghiale è consentito esclusivamente in aree recintate.
4. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie la presenza dei cacciatori deve essere compatibile con la capacità faunistico-venatoria del territorio interessato e, comunque, non superare l'indice di densità venatoria stabilito nel Piano faunistico venatorio regionale, riferito alle singole provincie. Nel computo del predetto numero non vengono considerati i cacciatori che partecipano alle battute alla fauna selvatica unglata.

Art. 4

Registro e blocco permessi.

1. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie deve essere tenuto, a cura del titolare della concessione, un apposito registro, vidimato preventivamente dalla Provincia competente per territorio, su cui devono essere annotate le operazioni di immissione, di cattura, di abbattimento selettivo e di caccia.
2. I permessi giornalieri di caccia, stampati secondo il modello tipo concordato tra l'Assessorato regionale competente, le Amministrazioni Provinciali e l'Associazione regionale riconosciuta dei concessionari di azienda, devono essere composti di almeno tre parti uguali, di cui una parte rimane al concessionario e due parti vengono consegnate al cacciatore. Alla fine della giornata di caccia il cacciatore ha l'obbligo di restituire una delle due parti al concessionario, debitamente compilata, dalla quale risulti il numero e le specie dei capi prelevati, al fine di consentire al titolare della concessione le prescritte registrazioni. La terza parte del permesso, debitamente compilata resterà al cacciatore al fine di giustificare, al di fuori dell'azienda, la fauna regolarmente abbattuta.
3. Per consentire i dovuti controlli amministrativi, il titolare della concessione deve comunicare alla Provincia il luogo preciso in cui sono conservati il predetto registro ed il blocco dei permessi.

Art. 5

Tasse di concessione regionale

1. Le concessioni di azienda faunistico-venatoria o di azienda agri-turistico-venatoria sono soggette a tasse di concessione regionale. Il titolare della concessione deve trasmettere l'attestazione di versamento in originale all'Assessorato Regionale Economia e Finanza, Settore Finanza e Tributi, nonché copia della stessa alla Provincia competente per territorio.



Il Dirigente del Settore 66
(Dott. Fosco Gironi)

Il Dirigente del Settore 66
Dr. Annalisa Ferlicca

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Mondo Rurale
Dr. Maurizio Federico

Art. 6

Danni alle produzioni agricole

1. Sono a carico del titolare della concessione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agri-turistico-venatoria gli oneri per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica, nei fondi inclusi all'interno delle aziende, ai sensi dell'art.42, comma 4, lettera a), della legge 2 maggio 1995, n.17;
2. Non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente disciplina, l'associazione dei concessionari delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e dei produttori di selvaggina, di cui all'art. 34 della legge 11 febbraio 1992, n.157, e le organizzazioni agricole regionali maggiormente rappresentative, concordano, a livello regionale i criteri e le procedure per una corretta determinazione del risarcimento. Trascorso tale termine senza che si sia addivenuto ad un accordo, l'Assessore regionale competente in materia, convoca, in qualità di arbitro, le parti interessate al fine di definire un protocollo d'intesa.
3. L'accordo di cui al comma 2, dovrà prevedere tra l'altro, i criteri e le procedure per una:
 - tempestiva segnalazione del danno;
 - rappresentazione precisa del danno (luogo, circostanze ecc.);
 - tempestiva constatazione tecnica della natura del bene danneggiato;
 - equa valutazione dell'entità del risarcimento;
 - risoluzione dell'eventuale contenzioso attraverso una fase arbitrale.
4. Nei fondi inclusi nelle aziende, ma sottratti all'attività venatoria per volontà del proprietario e/o conduttore del fondo, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 7

Utilizzo dei fondi rustici

1. Per l'utilizzo dei fondi inclusi nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie, sono dovuti ai proprietari e/o possessori dei terreni incentivi per il miglioramento ambientale nelle forme e nella misura determinate ai sensi dell'art.33, comma 3, della legge regionale 2 maggio 1995 n.17.
2. Non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente disciplina, l'associazione dei concessionari delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e dei produttori di selvaggina, di cui all'art.34 della legge 11 febbraio 1992, n.157, e le organizzazioni agricole regionali maggiormente rappresentative, concordano, a livello regionale, le forme e la misura degli incentivi da corrispondere ai proprietari e/o conduttori dei fondi per il miglioramento ambientale delle aziende. Trascorso tale termine senza che si sia addivenuto ad un accordo, l'Assessorato regionale competente in materia, convoca, in qualità di arbitro, le parti interessate al fine di definire un protocollo d'intesa.



Il Dirigente del Settore GG
(Dott. Luigi Gironi)

IL DIRETTORE
Dr. Annunzio Ferlicca


Assessore Sviluppo Siciliano
Agricoltura Mondo Rurale
Dr. Maurizio Federico

Art. 8
Vigilanza venatoria all'interno delle aziende

1. Ferme restando le competenze in materia stabilite dall'art.43 della legge regionale 2 maggio 1995, n.17, la vigilanza venatoria all'interno delle aziende faunistico-venatorie o delle aziende agri-turistico-venatorie deve essere assicurata in maniera continua ed efficace dalle guardie giurate venatorie alle dirette dipendenze del titolare della concessione o da quelle dell'associazione regionale riconosciuta dei concessionari delle aziende stesse, di cui all'art. 34, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n.157, appositamente incaricate. I nominativi di detto personale saranno comunicati, a cura del concessionario, all'Amministrazione provinciale competente per territorio. Il personale di vigilanza esercita il controllo su tutto il territorio dell'azienda, sulla fauna tutelata, sull'esercizio venatorio, sul prelievo della fauna selvatica e sulla regolarità della tabellazione dell'azienda medesima.

Art. 9
Verifica ambienti

1. In caso di contenzioso, sorto tra il concessionario e la Provincia, su valutazioni di carattere tecnico scientifico inerenti la validità degli habitat aziendali, dei programmi di conservazione e ripristino ambientale e di produzione faunistica, dei piani di assestamento ambientale e faunistico-venatorio e dei programmi economici e di gestione, l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica esprime il proprio parere in merito, parere che è, a tutti gli effetti, vincolante.



Il Direttore del Settore 66
(Dott. Pasco Ghioni)

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Merito Rurale
Dr. Maurizio Federico

IL DIRETTORE
Dr. Antonio Ferlicca



Art. 10

Programma di conservazione e ripristino ambientale e di assestamento faunistico

1. Le aziende faunistico-venatorie, nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni del Piano Faunistico Venatorio, perseguono l'obiettivo naturalistico, di conservazione ambientale e faunistica. In particolare esse sono finalizzate alla conservazione, alla protezione, al miglioramento ambientali, nonché alla tutela delle caratteristiche naturali, orografiche, geomorfologiche, vegetazionali e idriche, tipiche della zona e delle specie faunistiche presenti, stabilmente e temporaneamente nell'area.
2. Il richiedente la concessione di azienda faunistico-venatoria, deve presentare, contestualmente alla richiesta stessa, un programma poliennale di conservazione e, ove necessario, di ripristino ambientale e di assestamento faunistico. Detto programma deve contenere:
 - a) la descrizione delle caratteristiche ambientali del territorio comprendente l'estensione totale, l'altimetria, la ripartizione colturale e zootecnica, l'estensione di aree boschive, di bacini artificiali, di zone umide naturali e di aree ad incolto, nonché di terreni che, eventualmente, usufruiscono di contributi pubblici per fini ambientali;
 - b) la descrizione degli opportuni interventi di ripristino, conservazione e gestione ambientale che si intendono realizzare, con particolare riferimento a quelli a fini faunistici;
 - c) la caratterizzazione faunistica degli ambienti, per i quali viene esercitata la tutela, riguardante le specie faunistiche, sia quelle presenti stabilmente che quelle di transito;
 - d) l'elenco delle specie determinanti l'indirizzo faunistico e naturalistico di cui al punto c), le immissioni di specie selvatiche con specificazione delle finalità perseguite (reintroduzione e ripopolamento) ed i quantitativi annui di soggetti che si intendono liberare;
 - e) indicazioni inerenti le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi, con precisazione della/e specie e del numero potenziale di esemplari ospitati e liberati annualmente;
3. I concessionari delle aziende possono essere autorizzati dalla Giunta Provinciale, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, a programmare interventi specifici di miglioramento e di ripristino ambientale, necessari per la conservazione delle specie a rischio di estinzione e per ricreare le condizioni al reinserimento di specie autoctone storicamente presenti.
4. Il programma, di cui ai commi precedenti, deve essere predisposto da tecnici competenti in materia di ricerca, gestione ambientale e faunistico-venatoria.

Peschiera

Il Dirigente
(Dott. Paolo Girani)

IL SINDACO
Dott. Annunziata Collica

Assessorato Agricoltura e Pesca
Dott. Maurizio Federico



Art. 11


Piano di assestamento e miglioramento ambientale

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, il titolare della concessione presenta alla Provincia la relazione annuale, in coerenza con il programma di cui all'art.10, contenente:
 - a) descrizione degli interventi di recupero e valorizzazione ambientale realizzati nell'anno precedente;
 - b) eventuali proposte di nuovi interventi utili all'incremento delle specie presenti.
2. Nelle aziende faunistico-venatorie il cui territorio comprende almeno 100 ettari con caratteristiche palustri, il piano di assestamento e miglioramento ambientale deve prevedere anche interventi di conservazione e/o di eventuale ripristino dell'habitat, quali:
 - a) creazione di canali sussidiari di convoglio e di scolo delle acque;
 - b) controllo degli inquinamenti e dello sviluppo della vegetazione;
 - c) ripulitura dei fondali per il mantenimento di un livello medio delle acque favorevole agli uccelli acquatici e limicoli;
 - d) creazione di invasi per i periodi di siccità;
 - e) realizzazione di apprestamenti per favorire la nidificazione;
 - f) risemina della vegetazione sommersa e ripariale.
3. La relazione di cui al comma 1, viene approvata dalla Provincia entro 60 giorni dalla data di presentazione. Copia del provvedimento di approvazione o di reiezione deve essere trasmessa al titolare della concessione.

Art. 12

Immissioni di fauna autoctona

1. Le immissioni previste nel Programma di conservazione e ripristino ambientale e di assestamento faunistico, di cui all'art. 10, devono essere riportati dal concessionario nel piano di prelievo venatorio e di assestamento faunistico annuale, di cui all'articolo 15.
2. Qualora, per eventi eccezionali, fosse necessario il ricorso ad interventi non previsti nel Programma di conservazione e ripristino ambientale e di assestamento faunistico, di cui all'art. 10, o nel piano di prelievo venatorio e di assestamento faunistico annuale, di cui all'art. 15, gli stessi si potranno effettuare purchè abbiano avuto un nulla osta da parte della Provincia, fermo restando il termine ultimo fissato, per le immissioni, dalle vigenti norme di legge.



Il Dirigente del Settore 56
(Dott. Fosco Gibroni)

Il Dirigente del Settore 56
(Dott. Armando Perini)


Assessor Agrario
Agente di Polizia rurale
Dr. Maurizio Federice

3. Per le immissioni di cui ai commi precedenti deve essere richiesta la presenza del personale dell'Amministrazione provinciale, competente in materia, che redigerà formale verbale. Dette immissioni possono essere effettuate, nel periodo compreso fra la data di chiusura della caccia nelle singole aziende ed il termine stabilito dalle vigenti norme di legge, previa comunicazione a mezzo telegramma da trasmettere alla Provincia, di norma, almeno 10 giorni prima della data stabilita per le immissioni stesse. La fauna selvatica da immettere nelle aziende, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, deve provenire esclusivamente, oltre che dalle strutture produttive interne all'azienda previste dal presente disciplinare, da allevamenti nazionali autorizzati, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n.157 e dalle relative leggi regionali di recepimento ovvero, in caso di fauna selvatica introdotta dall'estero, dalle ditte di cui all'art. 20 della stessa legge.

Art. 13

Strutture produttive e di ambientamento

1. Il titolare della concessione, avuto riguardo alle caratteristiche morfologico-ambientali del territorio aziendale, in osservanza alle finalità previste dalla normativa vigente e secondo le necessità della fauna presente, può costituire e/o adeguare strutture produttive naturali ed artificiali, quali piccoli appezzamenti di terreno destinati a colture a perdere, mangiatoie e beverini artificiali, invasi naturali e laghetti artificiali per facilitare la sosta della fauna acquatica, voliere e locali di isolamento, recinti di ambientamento, di stabulazione, di prelievo e simili per interventi integrativi di assestamento faunistico.
2. La Provincia può autorizzare, per il raggiungimento delle finalità proprie dell'azienda, nei quantitativi necessari al compimento dei ripopolamenti programmati, l'impianto di strutture recintate all'interno dell'azienda stessa per la produzione in cattività di fauna selvatica autoctona da destinare esclusivamente al ripopolamento dell'azienda; in tali zone la caccia è vietata. L'allevamento in cattività di specie faunistiche nell'ambito delle aziende, avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni tecnico-sanitarie previste dalla normativa vigente.
3. Le strutture di cui ai precedenti commi, destinate alla valorizzazione ambientale, se non previste, nel programma di cui all'art. 10 e/o nel piano di cui all'art. 11, dovranno essere comunicate dal concessionario all'Amministrazione provinciale competente per territorio, che tramite personale tecnico incaricato, ne accerta la regolarità disponendone la rimozione in caso di inadempienze alle disposizioni di legge.
4. La fauna destinata al ripopolamento, presente nelle strutture di cui al comma 2, deve essere registrata e munita di documentazione che ne attesti la provenienza.
5. Allevamenti in cattività finalizzati oltre che al ripopolamento dell'azienda anche alla commercializzazione, possono essere autorizzati dalla Provincia all'interno del perimetro aziendale, fermi restando gli obblighi tecnico-sanitari ed amministrativi previsti per dette tipologie dall'art. 19 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17. La superficie di territorio impegnata da tali strutture sarà scomputata, a tutti gli effetti, dalla superficie aziendale.



Il Dirigente del Settore 66
(Dott. Fosco Gironi)

Il Dirigente del Settore
Dr. Armando X...

Assessore
Agricoltura e Foreste Rurali
Dr. Maurizio Federico



Art. 14

Strutture recintate all'interno delle aziende faunistico -venatorie

1. Le Provincie, oltre alle strutture recintate di cui all'art. 13, possono autorizzare recinti, di ampiezza non inferiore a 20 ettari, destinati alla caccia agli ungulati, all'interno dei quali, fatta eccezione per la specie volpe, ogni altra forma di caccia è vietata nel periodo di utilizzazione. Tali periodi devono essere indicati nel piano di cui all'art. 15.

Art. 15


Piano di prelievo venatorio e di assestamento faunistico annuale

1. Il piano di prelievo venatorio e di assestamento faunistico annuale, deve essere presentato dal concessionario, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Amministrazione provinciale competente per territorio che deve approvarlo entro 60 giorni dalla data di presentazione. In mancanza di determinazioni entro tale termine, senza che sia intervenuta comunicazione alcuna al titolare della concessione, il piano si intende approvato. Copia del provvedimento di approvazione o di reiezione deve essere trasmessa al titolare della concessione.
2. Il piano, elaborato dal concessionario nell'osservanza del modello tipo, modello che sarà concordato tra Province e Regione, sentita l'associazione regionale riconosciuta dei concessionari, di cui all'art. 34, comma 5 della legge 157/92, deve contenere:
 - a) la stima della consistenza delle specie stanziali presenti in azienda;
 - b) le eventuali variazioni in ordine alle immissioni previste nel programma di cui all'art. 10, comma 2, lettera d);
 - c) elenco e quantità delle specie di fauna selvatica di indirizzo faunistico, per le quali si chiede l'autorizzazione al prelievo venatorio.
3. Gli indici medi di presenza ottimale, per specie, sono quelli stabiliti dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, proporzionati all'estensione dell'habitat aziendale.
4. Il programma di cui al comma 1, deve essere predisposto da tecnici competenti in materia di ricerca, gestione ambientale e faunistico-venatoria.

Art. 16

Controllo delle popolazioni faunistiche

1. Nelle aziende faunistico-venatorie, su richiesta del Concessionario, per i casi previsti dall'art. 34 e dall'art. 35, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, l'Amministrazione provinciale competente per territorio provvede al controllo delle specie di fauna selvatica, autorizzando piani di abbattimento selettivo anche agli ungulati.



Il Dirigente del Settore 63
(Dott. Paolo Gironi)

Il Dirigente
Dr. Amanda Bertucca

Associazione Provinciale Sistemata
Agricoltori e Cacciatori Rurali
Dr. Maurizio Federico

2. Il controllo delle popolazioni di volpe, cornacchia grigia e gazza viene esercitato nei casi in cui gli indici di presenza, nelle aziende faunistico-venatorie, superino quelli medi ottimali indicati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Art. 17

Norme di tutela

1. La normativa vigente di tutela ambientale, prevista dall'art. 32 lett. a) della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, si applica alle aziende faunistico-venatorie.

Art. 18

Circolazione veicoli

1. Nelle aziende faunistico-venatorie si applicano le norme previste dall'art. 1, lettera g, della legge regionale 30 marzo 1987 n. 29, concernenti la disciplina dei veicoli fuoristrada.



Il Dirigente del Settore 66
(Dott. Fesco Gironi)

IL RESPONSABILE
Dr. Annunzio Fellicca

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Montu Rurale
Dr. Maurizio Federico



SEZIONE III^

Aziende Agri-Turistico-Venatorie



Il Dirigente del Settore 66
(Dott. Fosco Gironi)

Il Dirigente del Settore
Dott. Annalisa Ferraro

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Mondo Rurale
Dott. Matuzia Federico



Art. 19

Caratteristiche generali

1. Le aziende agri-turistico-venatorie, istituite ai fini di impresa agricola, devono preferibilmente essere situate in aree di scarso rilievo faunistico e coincidere con il territorio di una o più aziende agricole preferibilmente ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE e successive modificazioni.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive debbono, ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 2 maggio 1995, n. 17, comprendere bacini artificiali ed utilizzare esclusivamente, per l'attività venatoria, fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Art. 20

Programma economico e di gestione

1. Nella domanda di nuova concessione di azienda agri-turistico-venatoria il richiedente deve presentare alla Provincia un programma economico e di gestione pluriennale dal quale risultino:
 - a) la descrizione particolareggiata delle caratteristiche fisiche, agronomiche e vegetazionali dei terreni interessati;
 - b) gli ordinamenti colturali, forestali, zootecnici e le eventuali modificazioni, nonché i miglioramenti ambientali in conseguenza della nuova attività intrapresa;
 - c) le specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre;
 - d) la tipologia degli eventuali impianti di allevamento e stabulazione.

Art. 21

Piano di gestione annuale

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il titolare della concessione di azienda agri-turistico-venatoria presenta il piano di gestione annuale, nel quale sono indicate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni del programma di cui all'art.20, nonché l'attività svolta nella precedente stagione con l'indicazione delle specie e del numero di capi di fauna di allevamento immessi e del rispettivo numero di capi prelevati. In detto piano dovranno, inoltre, essere indicati gli opportuni investimenti effettuati e/o da effettuare.



Pescheri

Il Dirigente del Settore 66
(Dott. Pasco Gironi)

IL DIRETTORE
Dr. Annunzio Ferlicca

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Mondo Rurale
Dr. Maurizio Federico

Art. 22

Strutture produttive

1. La Provincia, può autorizzare strutture produttive per l'allevamento di fauna selvatica autoctona, in cattività, da immettere ed utilizzare all'interno dell'azienda medesima, nel rispetto delle disposizioni tecnico-sanitarie previste dalla normativa vigente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia può, inoltre, autorizzare strutture produttive ausiliarie di ambientamento e stabulazione nelle quali è vietato l'esercizio venatorio.
3. Le strutture del tipo di cui al comma 1, finalizzate oltre che alle necessità dell'azienda anche alla commercializzazione, possono essere costituite dal titolare della concessione all'interno del perimetro aziendale, fermi restando gli obblighi tecnico-sanitari ed amministrativi previsti per dette tipologie dall'art. 19 della legge regionale 2 maggio 1995 n. 17. La superficie di territorio impegnata da tali strutture sarà scomputata, a tutti gli effetti, dalla superficie aziendale.

Art. 23

Immissione di fauna di allevamento


1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentito immettere fauna selvatica di allevamento in regola con la certificazione sanitaria prevista dalla normativa vigente.
2. La fauna immessa deve essere recuperata, anche ai fini di evitare possibili inquinamenti delle specie naturali presenti all'interno dell'azienda e nei territori circostanti. Tale fauna deve essere, prima dell'immissione, marcata e/o munita di anello con il nome specifico dell'azienda.



Il Dirigente del Settore 66
(Dott. Fosco Gironi)

Il DIRETTORE
Dr. Annunzio Fellicca

Assessore Cultura e Sistema
Agricolo e Montano Rurale
Dr. Maurizio Federico



SEZIONE IV[^]

Regolamentazione Sanzionatoria



Il Dirigente del Settore 66
(Dott. Fosco Gironi)

IL DIRETTORE
Dr. Arnaldo Ferlicca

Assessore Regionale Sistema
Agricolo e Forestale
Dr. Maurizio Federico



Art. 24

Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente disciplinare, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, i titolari di concessione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agri-turistico-venatoria sono soggetti anche alle sanzioni ed ai provvedimenti di cui agli articoli 25, 26, 27.
2. Le irregolarità accertate attraverso i controlli effettuati nelle aziende, comportano l'adozione, a seconda dei casi, di uno o più dei seguenti provvedimenti a carico del titolare della concessione:
 - a) sanzione amministrativa;
 - b) diffida;
 - c) sospensione della concessione;
 - d) revoca della concessione.
3. Le violazioni di cui al comma 2, sono registrate dalla Provincia, al fine del computo delle recidive.

Art. 25

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni accertate alle disposizioni amministrative e tecniche del presente disciplinare, si applica, ai sensi dell'art. 47, comma 3 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1, in caso di recidiva, per le sottoelencate violazioni delle disposizioni del presente disciplinare, viene accompagnata da diffida al titolare della concessione:
 - immissione di fauna selvatica oltre il periodo consentito;
 - immissione di specie di fauna selvatica diversa da quelle previste nei programmi di assestamento faunistico-venatorio e nei piani di prelievo;
 - mancata o irregolare tenuta dei registri e dei permessi aziendali;
 - mancata o irregolare tabellazione per la maggior parte del perimetro aziendale;
 - abbattimento di specie indicate nel piano annuale di prelievo senza aver ottenuto, nel caso di aziende faunistico-venatorie, l'approvazione del piano stesso, ovvero, nel caso di aziende agri-turistico-venatorie, senza avere presentato alla Provincia il piano di gestione annuale.

Peolatti

Il Dirigente del Settore 66
(Dott. Fosco Gironi)

IL DIRIGENTE
Dr. Antonio Fellicca

Assessore Sviluppo Sostenibile
Agricoltura e Mondo Rurale
Dr. Maurizio Federico



Art. 26

Sospensione della concessione

1. La Provincia può sospendere la concessione dell'azienda per un periodo da 2 a 6 giornate, quando dopo diffida si ripetano le violazioni di cui all'art.25, comma 2.
2. Nel caso di ulteriore recidiva delle violazioni di cui al comma 1, la Provincia può sospendere la concessione dell'azienda per un periodo da 7 a 21 giorni.
3. La Provincia può sospendere la concessione dell'azienda per un periodo da 3 a 6 mesi qualora il titolare della concessione autorizzi l'esercizio venatorio nel periodo in cui l'azienda è sottoposta a formale provvedimento di sospensione.

Art. 27

Revoca della concessione

1. La concessione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agri-turistico-venatoria può essere revocata dalla Provincia nei seguenti casi:
 - a) il titolare della concessione o persona da lui autorizzata, eserciti la caccia in azienda faunistico-venatoria, alle specie previste nei piani di prelievo, oltre il termine di chiusura della stagione venatoria;
 - b) il titolare della concessione o persona da lui autorizzata, eserciti la caccia in azienda agri-turistico-venatoria alle specie previste nel piano di gestione annuale oltre il termine di chiusura della stagione venatoria;
 - c) il titolare della concessione sia sottoposto per 3 volte al provvedimento di sospensione della concessione di cui all'art. 26 nello stesso anno.
2. Avverso i provvedimenti di sospensione e di revoca della concessione, è ammessa opposizione al presidente della Provincia.



Il Dirigente del Settore 66
(Dott. Fosco Gironi)

IL DIRIGENTE
Dr. Amando Ferlicca

Assessorato al Piano Sistema
Agricolo e Mondo Rurale
Dr. Maurizio Federico



SEZIONE V^A

Disposizioni Transitorie e Finali



Il Dirigente del Settore 06
(Dott. Vasco Gironi)

IL DIRETTORE
Dr. Annunzio Ferlicca

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Montano Rurale
Dr. Maurizio Federico



Art. 28
Trasformazione di azienda

1. I concessionari delle aziende faunistico-venatorie, istituite con legge regionale 14 settembre 1982, n.40, ed in regime di proroga ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 26/97, compatibilmente con le previsioni del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, possono chiedere la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria in azienda agri-turistico-venatoria, ai sensi dell'art.33, comma 4, della legge regionale 2 maggio 1995, n.17.
2. L'Amministrazione provinciale, sulla base di parere espresso dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, può procedere alla trasformazione di una azienda faunistico-venatoria in azienda agri-turistico-venatoria, qualora l'azienda stessa non persegua più le finalità previste dalla legge.

Art. 29
Norma di salvaguardia

1. Stante la finalità di rilevante interesse naturalistico e faunistico delle Aziende Faunistico Venatorie, al fine di salvaguardare le realtà aziendali esistenti senza pregiudicarne il patrimonio faunistico, fatti salvi i diritti dei proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale, per le sole aziende faunistico venatorie le cui concessioni sono state prorogate ai sensi dell'art. 5 della L.R. 26/97, in quanto alla data dell'1/2/98 mantenevano, ai sensi della D.C.R. n. 450/98, una base territoriale idonea, si applica la procedura di cui al comma 2.
2. Le aziende di cui al comma 1, devono presentare domanda di conferma di azienda faunistico venatoria o domanda di trasformazione in azienda agro-turistico-venatoria, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente disciplinare, anche senza la documentazione di rito che sarà, successivamente, prodotta nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti provinciali.
3. Le disdette presentate, nei termini di legge, dai proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale, devono essere valutate dalla Provincia come richieste di esclusione dall'attività venatoria a gestione privata.

Art. 30
Aziende faunistico-venatorie in aree contigue

1. L'esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie ricadenti all'interno delle aree contigue alle aree naturali protette, di cui all'art. 10 della Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, si svolge nella forma della caccia controllata, secondo una specifica disciplina di accesso e di funzionamento approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.



Il Dirigente del Settore 66
(Dot. Felice Girani)

IL DIRETTORE
Dr. Annunzio Fellicca

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Mondo Rurale
Dr. Maurizio Fedlerico

Art. 31
Tenuta presidenziale di Castel Porziano

1. La presente disciplina non si applica alla tenuta presidenziale di Castel Porziano.

Art. 32
Entrata in vigore

1. La presente disciplina entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

RP/disciplinare b



Il Dirigente del Settore GG
(Dott. Pasco Sironi)

IL DIRETTORE
Dr. Annalisa Caracci

Assessore Sviluppo Sistema
Agricolo e Mondo Rurale
Dr. Maurizio Federico

